

ACCORDO EX ART.15 L.7/8/1990 N.241

Per la co-organizzazione del Progetto Ambiente Lavoro 2026.
XXXVI Salone Nazionale della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

tra

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) – Direzione centrale prevenzione con sede in Roma c.f. 01165400589 P.I. 00968951004 in seguito indicata "INAIL", rappresentata dall'Ing. Ester Rotoli Direttore centrale prevenzione;

e

L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, con sede in via S. Giovanni del Cantone n. 23 c.f. e P.I. 02241850367, in seguito indicata "AUSL di Modena", rappresentata dal Dott. Davide Ferrari, Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Modena, delegato dal Direttore Generale alla sottoscrizione del presente atto giusta Deliberazione n. ... del ... ;

di seguito denominate "Parti".

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;
- l'art. 7, comma 4, D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), ricorrendo le condizioni ivi previste, dispone l'esclusione dall'ambito di applicazione del Codice della cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni attribuisce all'Inail compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione e il compito di svolgere e promuovere programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro.

VISTA

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Inail n. 60 del 30 aprile 2026 "Partecipazione dell'Inail a eventi e iniziative con finalità prevenzionale e di trasferimento dei risultati delle attività di ricerca. Primo semestre anno 2026";
- la deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza n. 7 del 13 maggio 2025, con la quale è stato approvato il "Piano triennale per la prevenzione 2025-2027";
- la deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza n. 3 del 13 marzo 2026, con la quale è stato approvato il "Piano triennale per la prevenzione 2025-2027. Aggiornamento 2026".

CONSIDERATO CHE

INAIL e AUSL di Modena perseguono finalità di promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- sussiste l'interesse comune delle Parti alla realizzazione di iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione nel campo della prevenzione degli infortuni e malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
- l'INAIL da diversi anni collabora con la Regione Emilia-Romagna, mediante l'operatività organizzativa della AUSL di Modena, come Ente co-promotore e coorganizzatore del progetto Ambiente Lavoro, che realizza, nel panorama nazionale, uno degli eventi di maggior rilievo sotto il profilo scientifico e divulgativo della tematica sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, a nome della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con i Gruppi Tecnici Interregionali Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro e per la sicurezza chimica, anche per l'edizione della manifestazione 2026 ha richiesto all'Inail, con nota prot. n. 17439 del 27 febbraio 2026, il diretto coinvolgimento nel progetto;
- entrambe le parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo, che è volto a realizzare la propria missione istituzionale;
- l'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;
- la partecipazione delle parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune è caratterizzata da un'ottica esclusivamente collaborativa, senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- sussistono le condizioni previste dall'art. 7, comma 4, D.Lgs. 36/2023 per l'esclusione del presente Accordo di collaborazione dall'ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto

Il presente Accordo disciplina la collaborazione tra le Parti per la co-organizzazione della manifestazione denominata "Progetto Ambiente Lavoro 2026. XXXVI Salone Nazionale della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro", dedicata ai temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, programmato in data 26, 27 e 28 maggio 2026 presso il Quartiere Fieristico di Bologna.

Art. 2. Finalità dell'accordo

La realizzazione congiunta della manifestazione di cui all'articolo 1 è finalizzata alla diffusione della cultura della prevenzione, alla promozione della salute e sicurezza sul lavoro e alla valorizzazione delle buone pratiche, in coerenza con le competenze istituzionali delle Parti.

Art. 3. Durata dell'accordo

Il presente Accordo ha efficacia dalla data di sottoscrizione e fino alla conclusione delle attività connesse alla manifestazione di cui all'articolo 1.

Art. 4. Modalità di collaborazione

Le Parti collaborano alla progettazione e realizzazione della manifestazione, condividendo contenuti, programmi e modalità organizzative, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e coordinamento istituzionale.

Art. 5 Impegni di Inail

INAIL, senza obbligo di sinallagmaticità, si impegna in particolare a:

- contribuire alla definizione dei contenuti tecnico-scientifici;
- mettere a disposizione propri esperti e relatori;
- supportare le attività di comunicazione istituzionale, secondo le modalità concordate.

Art. 6 Impegni dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

La AUSL di Modena, senza obbligo di sinallagmaticità, si impegna in particolare a:

- coordinare gli aspetti organizzativi e logistici della manifestazione;
- coinvolgere il sistema regionale della prevenzione;
- garantire il raccordo con eventuali altri soggetti istituzionali coinvolti.

Art. 7 Comunicazione e utilizzo dei loghi

Le iniziative di comunicazione relative alla manifestazione dovranno riportare i loghi delle Parti, secondo le rispettive linee guida e previa approvazione congiunta.

Art. 8 Contributo alle spese e modalità di erogazione

Considerato che per i costi afferenti allo svolgimento dell'attività connessa al presente accordo, L'Inail concorrerà alle spese con una quota paritaria nella misura massima di euro 40.000,00 (IVA non dovuta). Tale quota verrà corrisposta a seguito di presentazione di analitica reportistica corredata di tutta la documentazione amministrativo-contabile – in copia conforme all'originale – relativa alle spese sostenute dall'Ausl di Modena in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna ed imputate alle iniziative in oggetto, con espressa esclusione di ogni onere comunque riferibile al personale dipendente della stessa AUSL di Modena o della Regione Emilia-Romagna.

Preso atto delle finalità istituzionali dell'accordo e poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborsi nell'ambito di accordo di cooperazione fra due soggetti pubblici, l'operazione è considerata fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 1 e 4, del DPR 633/72, e pertanto non è prevista emissione di fattura.

La liquidazione del contributo avverrà a seguito di richiesta di pagamento tramite emissione di nota di credito cartacea, a favore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena mediante Girofondo Banca d'Italia sul numero di contabilità speciale "IT 77 X 01000 04306 TU0000012712" intestato all'Azienda Usl di Modena - inserire nella causale "Accordo xx Art. 15 L. 7/8/1990 n.241 per la co-organizzazione del Progetto Ambiente Lavoro 2026. XXXVI Salone Nazionale della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro".

Art. 9. Tracciabilità dei flussi

Ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 2010 e s.m. si dichiara che l'INAIL e la Regione sono per legge inserite nella contabilità speciale in Banca d'Italia.

Art 10. Stipula, imposte e tasse

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al D.P.R. 131/1986 e s.m.i., a cura e spese della Parte richiedente.

Art. 11. Controversie

Le parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo d'intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo il foro competente è quello di Roma.

Art. 12. Recesso

Le parti possono recedere dal contratto nel caso intervengano fatti o provvedimenti che modificano la situazione esistente all'atto di sottoscrizione del contratto e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

Art. 13. Trattamento dati personali

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal GDPR – Regolamento UE 2016/679, nonché dal D.Lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dalla Legge 205/2021.

Art. 14. Spese e bolli

Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo in caso d'uso (art. 24, Tariffa, Allegato A, Parte seconda – DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 della Tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni. Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena protocollo 6132 del 16/01/2025.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art .2 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii..

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'INAIL
Ing. Ester Rotoli

Per l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Dott. Davide Ferrari
